



BREVE GUIDA ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Entriamo nei Consigli di Istituto, pre-occupiamoci delle nostre scuole e occupiamo il luogo principale delle decisioni a livello di scuola

Il corretto funzionamento degli Organi Collegiali, nonostante limiti e difetti, è un importante presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Il fastidio che ciò provoca è riscontrabile nei numerosi tentativi di riforma con proposte di legge che tendono a ridurre il ruolo e a modificarne la composizione; si pensi ad esempio alle intenzioni del progetto di legge Aprea-Ghizzoni che prevedeva l'ingresso di privati nel principale organo di governo della scuola o al progetto Renzi che prevedeva esplicitamente una riforma degli organi collegiali e delle loro competenze. In ogni caso attualmente il Consiglio di Istituto ha poteri molto ampi sulla vita delle istituzioni scolastiche, e tanto più importante in un periodo come quello attuale: oggi più che mai l'emergenza Covid deve essere assunta scuola per scuola dall'intera comunità scolastica, senza essere lasciata in mano al decisionismo dei presidi. Questo accade anche perché purtroppo in molte scuole il Consiglio di Istituto è stato consegnato nelle mani di presidi che lo usano solamente come luogo di ratifica necessario alle loro decisioni.

Anche per questo però è abbastanza facile per i genitori entrare in questi organismi visto che solitamente questi impegno viene considerato un "peso" e non, come in realtà sarebbe, un luogo privilegiato da cui difendere la scuola dei propri figli e della scuola pubblica in generale.

Più relativamente complicata l'elezione per i docenti, visto che i presidi, che ben conoscono l'importanza strategica del Consiglio di Istituto, fanno candidare ed eleggere i membri dei loro staff. Nonostante questo, anche per i docenti non è complicatissimo entrare visto che, mentre in Collegio Docenti i colleghi sono spesso timorosi di contraddire il dirigente, c'è una maggiore disponibilità a farlo nel segreto delegante dell'urna.

In ogni caso avere un seggio nel Consiglio di istituto è un "successo" alla portata di tutti. Se lo facciamo in modo il più possibile organizzato tra docenti, studenti, genitori e ATA, sarà possibile impostare un lavoro di difesa della scuola pubblica e dei diritti dei lavoratori e degli studenti proprio lavorando all'interno dell'organo più importante della scuola.

Forniamo qui di seguito alcune informazioni base necessarie per affrontare il momento elettorale.

1. Quando si svolgono le elezioni?

Le elezioni si svolgono secondo un calendario regionale; sui siti degli Uffici Scolastici Regionali dovrebbe essere presente un Decreto che fissa i due giorni di svolgimento delle elezioni (una domenica mattina e un lunedì mattina). Per l'anno scolastico 2020-21 la maggior parte delle Regioni prevedono l'elezione per i giorni **29- 30 novembre** (per la Campania il **22 e 23 Novembre**). **ATTENZIONE: le liste vanno presentate non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.**

2. Quali sono le scuole interessate?

- Tutte quelle in cui il Consiglio di istituto è a scadenza naturale (dura in carica 3 anni);
- Gli Istituti nati il 1° settembre 2020 per effetto di accorpamenti o di raggiunta autonomia.

Per verificare in quali scuole si terranno le elezioni, si può consultare il sito dove dovrebbe essere pubblicata l'indizione oppure, in caso di mancata pubblicazione, si deve risalire all'ultima data di elezione spulciando le delibere del Consiglio di istituto in carica.

3. Qual è la normativa di riferimento?

Per la procedura elettorale: la normativa più importante è l'OM 15 luglio 1991, in particolare gli articoli che vanno dal n. 24 al n. 46

Per le competenze del Consiglio di istituto: la normativa principale è Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, in particolare art. 8 e art. 10

4. Quanti sono i componenti per il Consiglio di Istituto?

Istituti scolastici fino a 500 alunni: 6 genitori + 6 docenti + 1 ATA + il preside (nelle scuole superiori: 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA + il preside)

Istituti scolastici oltre i 500 alunni: 8 genitori + 8 docenti + 2 ATA + il preside (nelle scuole superiori: 4 genitori + 4 studenti + 2 ATA + il preside)

5. Chi può essere eletto?

Tutti i genitori (o chi ne fa le veci), tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea).

ATTENZIONE: i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto

6. Come funziona la commissione elettorale?

Ogni scuola dovrebbe avere la propria commissione elettorale composta da 2 genitori + 2 docenti + 1 ATA (nelle scuole superiori da 1 studente, 1 genitore + 2 docenti + 1 ATA) designata dal Consiglio di istituto o dal preside che può anche rinnovarla. Viene nominata non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni, dunque a questo punto dell'anno dovrebbe essere già stata nominata con decreto del preside.

La commissione elettore redige la lista degli elettori e, ad elezioni ultimate, attribuisce i seggi proclamando gli eletti.

ATTENZIONE: Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato

7. Si possono fare ricorsi contro la commissione elettorale?

Sì, sono previsti per diversi passaggi.

1. contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori da parte della commissione elettorale (entro 5 giorni dall'affissione degli elenchi all'albo)
2. contro l'erronea compilazione delle schede elettorali, come ad esempio candidati mancanti o esclusi (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo)
3. contro l'esclusione di una lista dalle elezioni (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo)

4. contro i risultati delle elezioni (entro 5 giorni dall'affissione all'albo dei risultati)

8. Come si preparano le liste?

Le liste sono separate per docenti, studenti, genitori e ATA. Ogni lista deve avere un motto. Le scuole hanno la modulistica già pronta, dunque basta andare in segreteria, ritirare il modulo e studiarlo bene in tutte le sue parti. Dovrebbe essere presente anche una parte in cui i candidati dichiarano l'accettazione della candidatura, ma spesso sono formalità che vengono saltate. Le firme dei candidati inoltre dovrebbero essere autenticate dal preside o suo delegato (o anche dal sindaco o suo delegato); la procedura, macchinosa, viene risolta spesso a livello di scuola; dunque la cosa più semplice è andare in segreteria e chiedere come si deve fare per l'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori. Se la segreteria non sa dare informazioni precise, ci si rivolge al presidente della commissione elettorale di cui la segreteria deve fornire il nominativo.

9. Chi sono i presentatori di lista? Quante firme si devono raccogliere per presentare una lista?

Ogni lista deve essere sottoscritta e presentata.

In ogni modulo c'è uno spazio in cui inserire i sottoscrittori della lista (cosa diversa dai candidati);

- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 10: sono suff. 2 firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 100: sono suff. 1/10 delle firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono più di 100: sono necessarie 20 firme di elettori appartenenti alla stessa componente.

10. Chi può sottoscrivere la lista?

Sottoscrivono tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, dunque anche i candidati e i membri della commissione elettorale. E' importante spiegare ai sottoscrittori che firmando non diventano candidati, ma semplicemente stanno permettendo alla lista di essere presentata. **Ciascun genitore può sottoscrivere solamente una lista.**

11. Quanti possono essere i candidati?

Istituti scolastici fino a 500 alunni: da 1 a 12 per i genitori e per i docenti; da 1 a 2 per gli ATA (nelle scuole superiori: 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA + il preside)

Istituti scolastici oltre i 500 alunni: da 1 a 16 per i genitori e i docenti + da 1 a 4 per gli ATA (nelle scuole superiori: 4 genitori + 4 studenti + da 1 a 4 per gli ATA)

12. Quando deve essere presentata la lista?

Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale (ma di solito si presentano in segreteria) dalle ore 9 del 20° giorno **e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.**

13. Chi deve consegnare materialmente la lista?

La lista deve essere consegnata da uno dei firmatari-sottoscrittori (nella modulistica spesso indicato come il primo firmatario) che diventa così il presentatore ufficiale della lista. Il presentatore si deve recare in segreteria entro il termine stabilito e dovrebbe firmare davanti alla commissione elettorale esibendo un documento di identità. Anche le firme dei sottoscrittori dovrebbero essere autenticate, ma di solito i moduli sono costruiti in modo che il presentatore garantisce che le firme e i dati dei sottoscrittori e dei candidati corrispondono alla realtà.

14. E' obbligatorio nominare un rappresentante di lista?

No, ma ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista (uno per ogni seggio e uno per la commissione elettorale). Se ci sono persone disponibili, è sempre utile inserire qualcuno per controllare che tutte le operazioni siano svolte regolarmente.

15. Si può fare campagna elettorale?

Sì, è possibile distribuire materiale elettorale e organizzare assemblee a questo scopo; il periodo di campagna elettorale va dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

16. Dove si vota?

La normativa prevede che debba essere costituito un seggio per ogni plesso o sede staccata; questo può essere un elemento importante, visto che la gente non va solitamente a votare la domenica, ma il lunedì mattina quando porta i figli a scuola; dunque è importante che ci sia il seggio in ogni scuola o plesso. Il problema può essere trovare la gente che fisicamente stia ai seggi.

17. Quanti sono e chi sono gli scrutatori?

Di norma sono 3, meglio se rappresentanti delle diverse componenti da eleggere; possono però essere anche in numero inferiore se non si trovano persone disponibili. I candidati non possono essere anche scrutatori.

18. Chi ha diritto di voto e come si vota?

Genitori (o chi ne fa le veci): votano entrambi i genitori (ATTENZIONE: portare a votare i papà, può fare la differenza!); si vota la lista prescelta e si possono dare fino a due preferenze

Docenti e ATA: tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea). Si possono esprimere fino a due preferenze.

19. Dove si svolge lo scrutinio?

Ogni seggio elettorale svolge lo scrutinio e compila il relativo modulo ufficiale, poi lo trasmette al seggio n. 1.

20. Dove si svolge l'attribuzione dei seggi?

Le operazioni per l'attribuzione dei seggi si svolgono al seggio n. 1 (stabilito in precedenza dal preside tra tutti i seggi presenti nella scuola) integrato con scrutatori di altri seggi. Nel seggio n. 1 vengono sommati i risultati ottenuti dalle varie liste e dai vari candidati in tutti i seggi.

21. Come si calcola l'attribuzione dei seggi?

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.